

## Accordo Quadro

Il presente accordo quadro, di seguito definito come “Accordo Quadro” è ivi stipulato

**Tra**

**L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** del MIM con sede legale in Milano – via Polesine 13, Codice Fiscale n. 97254200153, rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Luciana Volta (di seguito, l’“**USR Lombardia**”);

**e**

**Fondazione Bracco**, con sede in Milano, via Cino del Duca n. 8, Codice fiscale 97432950158, Partita IVA 07328950964, iscritta nel Registro tenuto presso la Prefettura di Milano, Ufficio Territoriale del Governo, al n. 855 pagina 4058 volume 4°, rappresentata dalla dott.ssa Diana Bracco, in qualità di Presidente (di seguito, la “**Fondazione Bracco**”),

USR Lombardia e la Fondazione Bracco sono di seguito definite anche la “Parte”, singolarmente, e le “Parti” congiuntamente.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 21 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- la Legge 18 dicembre 1997, n. 440, contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con cui è stato emanato il regolamento recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, e successive modificazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l’art. 3 e l’art. 7;
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante “Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università”, ed in particolare l'articolo 2;
- i Regolamenti di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87-88-89, concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei;
- le Direttive ministeriali - n. 57 del 15 luglio 2010 contenente le Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali;
- il Decreto interministeriale n. 211 del 7 ottobre 2010, recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”;

- il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il “Testo Unico dell’apprendistato”, a norma dell’articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- la Nota MIM, in precedenza M.I.U.R. – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, n. 2805 del 11 dicembre 2015 – Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
- la Nota MIM, in precedenza MIUR - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – N. 1830 del 6.10.2017;
- l’Intesa del 20 dicembre 2012 tra Governo, Regioni ed Enti Locali concernente le politiche per l’apprendimento permanente e gli indirizzi per l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell’art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l’Accordo del 10 luglio 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul documento recante “Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l’apprendimento permanente e all’organizzazione delle reti territoriali”;
- è opportuno incentivare percorsi utili all’acquisizione di competenze che possano porre tutti gli studenti nelle condizioni di realizzare le proprie potenzialità fin dal primo ciclo di Istruzione attraverso progetti educativi che mettano in contatto gli studenti con realtà stimolanti e di apprendimento anche fuori dall’ aula.
- **USR Lombardia** cura, come suo compito istituzionale, nell’ambito territoriale di propria competenza: (i) l’attuazione delle politiche nazionali per gli studenti e l’azione di supporto alla flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle Istituzioni scolastiche; (ii) promuove la progettazione e l’organizzazione dei processi formativi, anche a mezzo di convenzione con Enti ed Istituzioni che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale e professionale; (iii) favorisce la promozione di iniziative rivolte

a tutte le Istituzioni scolastiche pubbliche all'interno della Regione, siano esse statali o paritarie – di formazione, di dibattito, di informazione, di approfondimento e di ricerca, comunque atte a promuovere forme di alta qualificazione, riqualificazione e inserimento socio-culturale del personale scolastico, e tutto quanto concerne la formazione continua di pubblici dipendenti;

- la **Fondazione Bracco** da tempo: (i) realizza sinergie con il sistema di Istruzione regionale per contribuire, con le proprie risorse, esperienze, conoscenze scientifiche, tecnologiche e con quelle dei propri partner, al miglioramento della formazione degli studenti in ambito scientifico, artistico e culturale; (ii) grazie ai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e scientifici necessari a promuovere e diffondere conoscenze relative alla ricerca e all'innovazione rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ha realizzato numerose iniziative nei seguenti ambiti:
  - prevenzione della dispersione scolastica e promozione della salute;
  - inclusione sociale;
  - contrasto della povertà educativa;
  - promozione della salute attraverso la cultura della prevenzione;
  - diffusione dell'interesse per le materie scientifiche, tecnologiche e matematiche (STEM)
  - promozione del patrimonio culturale italiano rielaborato dalle Tecnologie per orientare alle professioni del futuro;
  - sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento in campo artistico;
  - promozione delle soft skills.

**Tutto ciò premesso, e rappresentando le Premesse parte integrale e sostanziale del presente Accordo Quadro le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

### **Articolo 1** (Oggetto e Impegni delle Parti)

USR Lombardia e Fondazione Bracco, con il presente Accordo Quadro, intendono disciplinare e consolidare un rapporto di collaborazione nell'ambito delle proprie competenze, e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle deliberazioni delle istituzioni scolastiche, volto a:

- incrementare le possibilità di affinare competenze trasversali all'interno dei percorsi formativi ideati;
- coinvolgere più istituzioni scolastiche, che potranno, in questo modo, usufruire dei risultati emersi dalle esperienze fatte.

A tal fine, le Parti hanno preliminarmente individuato le seguenti attività, che potranno **eventualmente** essere meglio definite tramite specifici accordi attuativi (di seguito "Accordi Attuativi"), che disciplineranno l'articolazione dei progetti esecutivi, i tempi di realizzazione nonché le risorse, umane e strumentali, da mettere a disposizione per lo svolgimento di ciascun programma congiunto di attività, ivi compresa l'individuazione dei competenti referenti di progetto.

**USR Lombardia** si impegna a:

- attivare a livello territoriale iniziative di informazione rivolte agli studenti, ai docenti e ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche che prevedono nella propria offerta formativa percorsi coerenti con lo svolgimento del progetto culturale di cui trattasi;
- informare le scuole di ogni ordine e grado in merito alle iniziative proposte da Fondazione Bracco per favorirne la partecipazione.

**Fondazione Bracco**, anche con il supporto e la collaborazione delle società del Gruppo Bracco, si impegna a:

- fornire gli elementi di dettaglio necessari affinché possano essere individuati in maniera efficace, in accordo con USR Lombardia, gli Istituti destinatari delle esperienze culturali, pedagogiche e didattiche promosse;
- fornire elementi utili per comporre un report finale al termine dell'esperienza effettuata;
- mantenere un costante rapporto con l'USR Lombardia su materiali, attività e iniziative non solo per il necessario confronto iniziale, ma per la successiva verifica del valore educativo e culturale di quanto viene prodotto ed elaborato per i docenti e gli studenti.

## **Articolo 2** (Risorse)

Per il conseguimento delle finalità e il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo Quadro, le Parti renderanno disponibili le proprie risorse, strumentali e di personale,

necessarie alla realizzazione dei progetti esecutivi senza oneri finanziari da parte di USR Lombardia.

Resta inteso che le Parti potranno optare per regolare le modalità operative di dettaglio e le specifiche forme di collaborazione attraverso la predisposizione di appositi Accordi Attuativi, che devono richiamare e rispettare il presente Accordo Quadro, nonché essere, qualora necessario, sottoposti agli organi competenti delle Parti per le necessarie autorizzazioni secondo le norme vigenti.

### **Articolo 3** (Durata)

Il presente Accordo Quadro decorre dalla data della sua ultima sottoscrizione e ha durata annuale.

### **Articolo. 4** (Trattamento dei dati)

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali trattati in esecuzione delle azioni riconducibili al presente Accordo Quadro e che i medesimi dati saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione delle medesime nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR") e nel D. Lgs. 196/03 e della normativa in vigore.

Le Parti si obbligano a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, gli atti e, più in generale, le notizie che verranno trattate in conseguenza del presente Accordo Quadro.

### **Articolo. 5** (Clausola di salvaguardia)

Fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, ciascuna Parte assicura la regolarità dell'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi progetti esecutivi.

Le Parti convengono l'esonero da responsabilità contrattuale limitatamente alle ipotesi in cui l'inadempimento, ovvero l'inesattezza o il ritardo nell'adempimento, siano da imputare a colpa lieve della Parte o dei suoi ausiliari (dipendenti e/o collaboratori interni).

Le Parti non saranno in ogni caso responsabili del risarcimento di qualsiasi danno che possa derivare a terzi in conseguenza di caso fortuito o forza maggiore.

**Articolo 6**  
(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo d'Intesa non prevede oneri finanziari a carico delle Parti.

**Articolo 7**  
(Foro competente)

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente Protocollo d'Intesa. In caso di mancato accordo, la competenza esclusiva sarà del Foro di Milano.

Milano,

FONDAZIONE BRACCO

LA PRESIDENTE  
Diana Bracco

U.S.R. PER LA LOMBARDIA

IL DIRETTORE GENERALE  
Luciana Volta